



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.r. n. 6/2005 - D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34. Approvazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale delle imprese agricolo-forestali. Revoca delle DGR nn. 1056/2005 e 34/2018.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del Dirigente della P.F. Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Politiche agroalimentari;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

1. di approvare le "Modalità e requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale delle imprese agricolo-forestali ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, e dell'articolo 10 del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34", di cui all'Allegato A) della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante;
2. di revocare, conseguentemente, le precedenti proprie deliberazioni n. 1056 del 12 settembre 2005 e n. 34 del 22/01/2018;

Ag



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. di stabilire che i tempi del procedimento relativo alle istruttorie delle domande di iscrizione e delle comunicazioni di variazione/mantenimento dei requisiti siano fissati in 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Ciraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

1. L.R. 23 febbraio 2005 n. 6 "Legge forestale regionale", articolo 9;
2. D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
3. D.G.R. 27/11/18, n. 1597" D.Lgs. n. 34/2018. Recepimento dell'Intesa sancita nella Conferenza Stato Regioni del 27 novembre 2014 - Linee guida per l'attuazione dei percorsi formativi per il conseguimento delle qualifiche professionali di "Operatore forestale" e di "Operatore in ingegneria naturalistica"
4. D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
5. D.G.R. 1056 del 12 settembre 2005 "legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, articolo 9, comma 3. Criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo regionale delle imprese agricolo-forestali";
6. D.G.R. 34 del 22 gennaio 2018 "legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, articolo 9, comma 3. D.G.R. 1056 del 12 settembre 2005 – proroga dei termini per l'aggiornamento dell'iscrizione all'Albo regionale delle imprese agricolo-forestali".

Motivazione

La legge regionale n. 6/2005, prevede all'articolo 9, comma 1, che presso la struttura regionale competente in materia forestale sia istituito l'Albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi pubblici agricolo-forestali.

Il comma 3 dell'articolo 9 della citata l.r. 6/2005 prevede che la Giunta regionale stabilisca le modalità ed i requisiti per l'iscrizione delle imprese all'Albo, per la loro cancellazione e per l'aggiornamento dell'Albo medesimo. La Giunta regionale ha dato attuazione a tale previsione tramite l'approvazione della Deliberazione n. 1056 del 12 settembre 2005, integrata con DGR n. 34/2018.

Con il decreto legislativo n. 34 del 3 aprile 2018 è stato approvato il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali che prevede all'art. 10, comma 2 l'istituzione di "elenchi o albi delle imprese che eseguono lavori e forniscono servizi nei settori di cui al comma 1, articolati per categorie o sezioni".

Il citato decreto n. 34/2018 prevede inoltre al comma 8 dell'art. 10 che i criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli elenchi/albi regionali ed i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali vengano individuati con decreti attuativi ministeriali. Nelle more della adozione dei decreti attuativi ministeriali, si ritiene di dover rettificare integralmente l'impostazione dei criteri di cui alla DGR n. 1056/2005 per dare maggiore impulso alla qualificazione del settore valorizzando le figure professionali e le capacità aziendali degli operatori.

Da recenti pubblicazioni relative ad una analisi sull'attuazione degli Albi delle imprese forestali (Agriregionieuropa anno 13, n°49, Giugno 2017) risulta infatti che l'Albo istituito

PG



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

presso le strutture della Regione Marche è quello con la minor percentuale di imprese iscritte sul totale di ditte operanti nel settore forestale.

È quindi prioritario attuare misure che consentano di promuovere l'ulteriore crescita tecnica e manageriale delle imprese forestali e dei proprietari forestali, favorendo la costituzione, lo sviluppo e il mantenimento di imprese boschive caratterizzate dalla presenza di operatori altamente specializzati, dotati di modelli organizzativi, di sistemi di lavoro e di macchine moderni e adeguati alla selvicoltura ed alle sistemazioni idraulico-forestali.

Tali misure, attraverso il miglioramento della professionalità degli operatori, devono mirare a conseguire maggiori standard di sicurezza, a ridurre gli impatti ambientali delle utilizzazioni forestali, a contenere gli input energetici e le emissioni in atmosfera e ad accrescere la produttività, per garantire l'indispensabile aumento di competitività delle imprese di questo settore.

Inoltre, l'amministrazione regionale ha provveduto, con la deliberazione n. 1597/2018 ad emanare le linee guida per l'attuazione dei percorsi formativi per il conseguimento delle qualifiche professionali di "Operatore forestale" e di "Operatore in ingegneria naturalistica". Per quanto sopra esposto si propone l'approvazione del presente atto contenente nell'allegato A) i criteri, le modalità ed i requisiti per l'iscrizione delle imprese all'Albo regionale delle imprese agricolo-forestali, per la loro cancellazione e per l'aggiornamento dell'Albo medesimo, individuati ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 6/2005 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 34/2018.

L'allegato A) prevede in particolare l'articolazione dell'Albo in tre sezioni così definite:

Sezione A: Imprese agricole, in forma singola o associata, come definite all'articolo 2135 del Codice civile;

Sezione B: Imprese, in forma singola o associata, o cooperative e consorzi, che occupino, anche a tempo determinato, almeno un numero di tre addetti o soci/lavoratori, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni nazionali di maggior rappresentanza del settore;

Sezione C: Tutte le altre imprese del settore, in forma singola o associata, nonché cooperative e consorzi con un numero di addetti o soci/lavoratori inferiore a tre, oppure con il solo titolare.

Inoltre in ciascuna sezione verranno evidenziate le imprese iscritte in possesso di certificazione SOA (categoria OG13).

L'allegato A) è strutturato secondo il seguente articolato:

Articolo 1. Iscrizione all'Albo delle imprese agricolo-forestali

Articolo 2. Sezioni dell'Albo

Articolo 3. Finalità dell'Albo

Articolo 4. Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Articolo 5. Formazione professionale per l'iscrizione all'Albo

Articolo 6. Tenuta dell'Albo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Articolo 7. Tempi e modalità per l'iscrizione all'Albo

Articolo 8. Tempi e modalità per la sospensione, reintegrazione e cancellazione dall'Albo

Articolo 9. Ricorsi

Le nuove modalità e requisiti per l'iscrizione all'Albo sono stati elaborati con la collaborazione di un gruppo di lavoro individuato in sede di Tavolo regionale delle foreste composto da un rappresentante delle Unioni Montane, un rappresentante della cooperazione forestale, un rappresentante di Federforeste Marche e da un rappresentante della Regione.

Conseguentemente, le precedenti proprie deliberazioni n. 1056 del 12 settembre 2005 e n. 34 del 22/01/2018 vanno revocate, restando invariato l'ultimo aggiornamento approvato con DDPF n. 2/FOR/2016, rettificato con DDPF n. 3/FOR/2016, sino alla applicazione delle nuove modalità e requisiti di cui alla presente deliberazione.

Sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa ai fini della sostenibilità dei tempi istruttori, si ritiene inoltre necessario stabilire in 90 giorni la durata del procedimento istruttorio delle domande di iscrizione e delle comunicazioni di variazione/mantenimento dei requisiti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle stesse, in applicazione di quanto disposto dall'art. 21 della L.R. n. 3 del 16 febbraio 2015 e dall' art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Spetta al dirigente della Posizione di funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona l'approvazione degli ulteriori atti funzionali all'attuazione della presente deliberazione.

I contenuti della presente deliberazione sono stati concertati con i componenti del Tavolo regionale per le foreste riunito in data 21 maggio 2019.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione, trattandosi di un atto che regola le modalità ed i requisiti per l'iscrizione ad un Albo regionale.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone l'approvazione di quanto contenuto nel dispositivo e nell'allegato del presente atto.

Il responsabile del procedimento

(Cristiana Ciarimboli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E DELL'IRRIGAZIONE E SDA ANCONA

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento che non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

La dirigente della PF
(Francesca Damiani)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Servizio
(Lorenzo Bisogni)

La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)

Per



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)

Modalità e requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale delle imprese agricolo-forestali ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, e dell'articolo 10 del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34.

Pro



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Articolo 1

Iscrizione all'Albo delle imprese agricolo-forestali

1. Le imprese che operano nel settore agro-forestale possono iscriversi all'Albo delle Imprese agricolo-forestali della Regione Marche, di cui all'articolo 9 della legge del 23 febbraio 2005, n. 6, legge forestale regionale, e all'articolo 10 del D.Lgs. del 3 aprile 2018, n. 34, testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di seguito denominato "Albo" per disciplinare le modalità di effettuazione di interventi nel settore pubblico da parte degli operatori del settore.
2. L'Albo è tenuto presso la struttura regionale dirigenziale competente in materia forestale.
3. L'Albo è articolato in sezioni distinte in imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, e, nell'ambito delle restanti imprese agricolo-forestali, distinte in base alla diversa natura giuridica, alle capacità tecnico-economiche e professionali ed alla tipologia di prestazioni.
4. L'implementazione e la tenuta dell'Albo sono volte ad assicurare adeguate garanzie in ordine ai requisiti di capacità tecnica, professionale, affidabilità, sicurezza delle Imprese che operano nel settore agro-forestale.

Articolo 2

Sezioni dell'Albo

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le imprese agricolo-forestali sono distinte secondo le seguenti sezioni:
Sezione A. Imprese agricole, in forma singola o associata, come definite all'articolo 2135 del Codice civile;
Sezione B. Imprese, in forma singola o associata, o cooperative e consorzi, che occupino, anche a tempo determinato, almeno un numero di tre addetti o soci/lavoratori, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni nazionali di maggior rappresentanza del settore;
Sezione C. Tutte le altre imprese del settore, in forma singola o associata, nonché cooperative e consorzi con un numero di addetti o soci/lavoratori inferiore a tre, oppure con il solo titolare.
2. In ciascuna sezione verranno evidenziate le imprese iscritte in possesso di certificazione SOA (categoria OG13).

PM



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Articolo 3
Finalità dell'Albo

1. Come previsto dall'art. 9 della L.R. n. 6/2005 e dall'art. 10 del D.Lgs. n. 34/2018, all'Albo possono essere iscritte le imprese agricolo-forestali, incluse le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, in forma singola o associata, i consorzi stabili di imprese ed i consorzi tra società cooperative che operano nel settore agro-forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente, eseguendo una o più delle tipologie dei lavori e dei servizi di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 34/2018.

2. Per tali imprese l'iscrizione all'Albo è volontaria e gratuita e costituisce:

a) requisito per eseguire opere, servizi e lavori forestali affidati da Enti locali, territoriali ed altre Pubbliche Amministrazioni, ferma restando ove necessario da parte delle Stazioni appaltanti l'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., delle Linee guida ANAC e dei vigenti decreti attuativi;

b) requisito per eseguire opere, servizi e lavori forestali affidati da Enti locali, territoriali ed altre Pubbliche Amministrazioni ai sensi del comma 14, art. 10, del D.Lgs. n. 34/2018;

c) titolo preferenziale ai fini della concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 34/2018.

3. In particolare l'iscrizione ad una delle 3 sezioni permette di:

- per le sezioni A e C di eseguire le attività previste alle lettere b) e c);
- per la sezione B di eseguire le attività previste alle lettere a), b) e c).

4. L'iscrizione all'Albo costituisce inoltre titolo preferenziale per l'accesso alla formazione professionale in campo forestale promossa direttamente dalla Regione Marche o da Enti formatori riconosciuti ed accreditati presso la medesima, nel rispetto di quanto disposto nella D.G.R. n. 1597 del 27/11/2018. (qualifica di "Operatore forestale" e di "Operatore in ingegneria naturalistica").

Articolo 4
Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. I requisiti di ordine generale per l'iscrizione all'Albo sono:

- a) iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole in qualità di impresa agricolo-forestale;
- b) possesso di fascicolo aziendale aggiornato e validato ai sensi del D.P.R. n. 503/1999;
- c) svolgere le attività di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 34/2018;
- d) altri requisiti di legge indicati alle lettere a), b) e c) del comma 4 del successivo articolo 7.

2. I requisiti di ordine speciale sono:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) iscrizione in qualità di Impresa nel Registro delle Imprese della competente C.C.I.A.A. con almeno uno tra i codici ATECO 02.10.00 "Silvicoltura e altre attività forestali", 02.20.00 "Utilizzo di aree forestali", 02.40.00 "Servizi di supporto alla silvicoltura" o in analogo registro pubblico per le imprese aventi sede legale in altri paesi dell'Unione Europea;
- b) capacità tecnica dimostrata da idonea documentazione;
- c) capacità professionale del titolare e/o dei dipendenti o addetti ai lavori agricolo-forestali (anche a tempo determinato) dimostrata dal conseguimento della qualifica regionale di "Operatore forestale" e/o di "Operatore in ingegneria naturalistica". Fino alla data del 31 dicembre 2021 tale capacità in alternativa potrà essere comprovata da documentate esperienze formative/lavorative acquisite in ambito forestale.
- d) disponibilità di mezzi, attrezzature e materiali idonei, compresi i necessari dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), rispondenti alle norme in materia di sicurezza sul lavoro di dimensioni e caratteristiche coerenti con la struttura aziendale e le lavorazioni ed i servizi eseguiti o da eseguire.

3. Ulteriori requisiti specifici per ogni sezione sono:

per la sezione A:

- a) essere impresa agricola, in forma singola o associata, come definite all'articolo 2135 del Codice civile;
- b) il requisito di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo relativo ai codici ATECO deve essere prevalente o secondario;
- c) il requisito della capacità tecnica dimostrata da idonea documentazione di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo, deve essere basato su un'attività svolta dall'impresa per conto di pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati nei 3 anni precedenti alla richiesta di iscrizione all'Albo, se esistenti, in particolare, per i lavori svolti per la pubblica amministrazione, l'attestazione relativa all'avvenuto rilascio dei certificati di regolare esecuzione dei lavori ed eventuali attestazioni SOA (categoria OG13). Nel caso di nuovi imprenditori tale capacità può essere comprovata da documentate esperienze formative e/o lavorative acquisite in ambito forestale;
- d) il requisito di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo, deve essere soddisfatto da almeno 1 addetto anche se titolare;

per la sezione B:

- a) il requisito di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo relativo ai codici ATECO deve essere prevalente;
- b) il requisito della capacità tecnica dimostrata da idonea documentazione di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo, deve essere basato su un'attività svolta dall'impresa per conto di pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati nei 5 anni precedenti alla richiesta di iscrizione all'Albo, se esistenti, in particolare, per i la-

mr



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

vori svolti per la pubblica amministrazione, l'attestazione relativa all'avvenuto rilascio dei certificati di regolare esecuzione dei lavori ed eventuali attestazioni SOA (categoria OG13). Nel caso di nuovi imprenditori tale capacità può essere comprovata da documentate esperienze formative e/o lavorative acquisite in ambito forestale;

- c) il requisito di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo deve essere soddisfatto da almeno 2 addetti oltre ad un ulteriore addetto con comprovata esperienza formativa e/o lavorativa acquisita in ambito forestale;

per la sezione C:

- d) il requisito di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo relativo ai codici ATECO deve essere prevalente;
- e) il requisito della capacità tecnica dimostrata da idonea documentazione di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo, deve essere basato su un'attività svolta dall'impresa per conto di pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati nei 3 anni precedenti alla richiesta di iscrizione all'Albo, se esistenti, in particolare, per i lavori svolti per la pubblica amministrazione, l'attestazione relativa all'avvenuto rilascio dei certificati di regolare esecuzione dei lavori ed eventuali attestazioni SOA (categoria OG13). Nel caso di nuovi imprenditori tale capacità può essere comprovata da documentate esperienze formative e/o lavorative acquisite in ambito forestale;
- f) il requisito di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo deve essere soddisfatto da almeno 1 addetto anche se titolare.

4. L'attestazione e il possesso dei requisiti tecnici e professionali compresa l'eventuale documentazione giustificativa devono essere documentati attraverso la compilazione della modulistica predisposta dalla Regione con valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

Articolo 5

Formazione professionale per l'iscrizione all'Albo

1. La Regione riconosce le qualifiche di "Operatore forestale" e di "Operatore in ingegneria naturalistica" così come individuate nelle linee guida regionali per l'attuazione dei percorsi formativi di cui alla DGR n. 1597 del 27/11/2018.
2. Sono ritenuti idonei i percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale per le qualifiche di cui al comma 1 realizzati dagli Enti di formazione accreditati e riconosciuti dalla Regione Marche che rilascino un attestato finale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. In attesa dell'avvio dei percorsi formativi regionali per le qualifiche di cui al comma 1, e comunque fino alla data del 31 dicembre 2021, vengono altresì riconosciute le esperienze formative e/o professionali già possedute in ambito forestale.

Articolo 6
Tenuta dell'Albo

1. L'Albo è tenuto presso la Struttura regionale competente in materia forestale, la quale provvede:

- a) alla sua formazione ed al relativo mantenimento;
- b) al suo aggiornamento a seguito della presentazione di nuove istanze di iscrizione, di sospensione o di cancellazione di imprese già iscritte;
- c) alla predisposizione della modulistica e dei supporti cartacei ed informatici necessari alla sua gestione nonché all'adozione di tutte le misure e le disposizioni operative necessarie;
- d) alla istituzione di una Commissione tecnica interna di valutazione delle attività di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

Articolo 7
Tempi e modalità per l'iscrizione all'Albo

1. La domanda di iscrizione a una o più sezioni dell'Albo, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, è presentata, esclusivamente a mezzo PEC, entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto di ogni anno presso la struttura regionale competente in materia forestale, utilizzando l'apposita modulistica approvata con atto del dirigente e disponibile sul sito web della Regione Marche.

2. La struttura regionale competente, previa valutazione della documentazione presentata da parte della Commissione tecnica interna di valutazione, provvede all'iscrizione nell'Albo dell'impresa richiedente entro i 3 mesi successivi ai termini di scadenza indicati al comma 1, dandone comunicazione all'Impresa interessata.

3. L'eventuale diniego di iscrizione è disposto, con atto del dirigente competente in materia forestale nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. La domanda di cui al comma 1 deve contenere altresì le seguenti dichiarazioni:

M



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo né di liquidazione coatta amministrativa;

b) che non è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato a carico di persone che rivestono funzioni di rappresentanza o di amministrazione dell'impresa o dei consorzi per un reato contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria, il commercio, per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, in materia tributaria, di contribuzione sociale, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, o per reati relativi a fatti idonei a incidere negativamente sul rapporto con la pubblica amministrazione per la loro inerenza all'oggetto delle attività alle quali l'iscrizione all'albo consente di accedere;

c) che non sussistono nei confronti dell'impresa le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia", e successive modificazioni.

5. Le imprese iscritte all'Albo che subiscano una variazione nei requisiti di cui all'articolo 4, devono presentare, una comunicazione di variazione dei requisiti da inviare esclusivamente a mezzo PEC alla struttura regionale competente in materia forestale entro 3 mesi dalla variazione. La validità dei requisiti di cui all'art. 4 viene valutata dalla Commissione tecnica interna di valutazione, che, entro il termine di 3 mesi dalla presentazione della medesima.

6. Le imprese iscritte all'Albo devono comunque presentare esclusivamente a mezzo PEC entro 2 anni dalla data di iscrizione una comunicazione di mantenimento dei requisiti posseduti al momento dell'iscrizione ai fini dell'aggiornamento dell'Albo. Tale comunicazione viene valutata dalla Commissione di cui al precedente comma 2 entro i successivi 3 mesi dalla data di presentazione.

Articolo 8

Tempi e modalità per la sospensione, reintegrazione e cancellazione dall'Albo

1. Le imprese sono sospese dall'Albo nel caso in cui non provvedano a presentare la comunicazione di variazione/mantenimento dei requisiti posseduti al momento dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6.

2. La sospensione è disposta d'ufficio, entro i 3 mesi successivi al biennio di aggiornamento, con comunicazione scritta della struttura competente in materia forestale a mezzo PEC all'impresa interessata. La sospensione ha efficacia dalla data di notifica della PEC.

3. In ciascuna sezione dell'Albo verranno evidenziate le imprese temporaneamente sospese.

4. La sospensione può essere revocata con comunicazione del dirigente regionale competente in materia forestale che reintegra l'Impresa. La reintegrazione avviene a seguito



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di presentazione di domanda di regolarizzazione che viene valutata dalla Commissione tecnica interna di valutazione nei termini e nelle modalità di cui all'articolo 7 comma 6.

5. Le imprese sono cancellate dall'Albo nei seguenti casi:

- a) su richiesta dell'Impresa interessata;
- b) d'ufficio, per perdita di uno o più requisiti di cui all'articolo 4;
- c) d'ufficio a seguito di falsa dichiarazione relativa a uno o più requisiti di cui all'articolo 4;
- d) su comunicazione dell'impresa a seguito di cessazione dell'attività;
- e) nei casi di mancata regolarizzazione a seguito della sospensione disposta ai sensi dei commi precedenti.

6. Gli effetti della cancellazione decorrono dalla data di notifica a mezzo PEC del provvedimento.

7. La cancellazione avvenuta a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni relative ai requisiti diverse da quelle vigenti al momento dell'iscrizione non ha effetto sulle attività affidate precedentemente alla cancellazione ed ancora in corso.

8. Le Imprese cancellate dall'Albo possono chiedere una nuova iscrizione alla medesima sezione qualora risultino nuovamente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

9. Avverso il provvedimento di cancellazione l'impresa interessata può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 9
Ricorsi

1. Avverso il provvedimento di diniego dell'iscrizione l'Impresa interessata, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, può proporre richiesta di riesame al Dirigente della struttura regionale competente in materia forestale.

2. Il termine previsto dal comma 1 si applica anche in caso di richiesta di riesame contro il provvedimento di cancellazione dall'Albo. In tale caso l'efficacia del provvedimento di cancellazione è sospesa fino alla decisione sulla richiesta di riesame.

3. Nel caso di esito negativo della richiesta di riesame può essere presentato avverso al provvedimento finale ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

WV